

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1825-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CAROLLO)

Comunicata alla Presidenza il 19 marzo 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga al 30 aprile 1982 del termine stabilito con la legge
26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio
relativo all'anno finanziario 1982

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si autorizza la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio — fissato dalla legge 26 dicembre 1981, n. 779, per il periodo che scade il 31 marzo 1982 — a tutto il mese di aprile.

Tale proroga si rende opportuna in relazione alla non ancora avvenuta approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1982, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Va sottolineato che la proroga al 30 aprile esaurisce il termine massimo per la autorizzazione all'esercizio provvisorio del bi-

lancio stabilito dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione.

Il testo all'esame, prorogando unicamente il termine già stabilito dal citato provvedimento legislativo, conferma quindi che la gestione delle spese deve essere esercitata per dodicesimi, sulla base del disegno di legge di bilancio per il 1982 e dei relativi stati di previsione, come modificati dalla Nota di variazioni presentata dal Governo il 16 dicembre 1981. Tale limitazione si riferisce tanto alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

CAROLLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È prorogato al 30 aprile 1982 il termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1982.